



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TERMINI PER LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
D'UFFICIO RELATIVO AD OMESSA DICHIARAZIONE DELLA
TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Sentenza del 24 febbraio 2025, n. 2599 del 2025 (dep. 02/04/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Mattarella Bernardo (Presidente e relatore)

Miceli Maria (Giudice)

Ruvolo Michele (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -

295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI

Titoletto

Tributi locali – Tassa di raccolta dei rifiuti – TARES - Obbligo di denuncia -
Denuncia originaria incompleta, infedele od omessa - Violazione annuale
dell'obbligo - Potere di accertamento del Comune - Decadenza



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARES), nel caso di totale omissione della dichiarazione iniziale di occupazione dell'immobile da parte del contribuente, l'obbligo di presentazione della stessa permane e si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la decadenza ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 produce i suoi effetti quando il Comune non abbia proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta formulare la denuncia.

Rif. normativi

Art. 14 D.L. 201/2011

Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006

Conformità

Cass. 25063/2019; Cass. 22894/2017

Anno pubb.

2025